legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 28tax/2021
del 15 aprile 2021

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

L'applicazione del regime di realizzo controllato in caso di conferimento di partecipazioni in nuda proprietà
L'esenzione dalle ritenute nel corso del periodo transitorio della Brexit
Il permanere dell'obbligo di conservazione dei registri contabili in formato elettronico
La rivalutazione degli intangibles non iscritti in bilancio
I criteri per l'applicazione della disciplina delle controlled foreign companies

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La possibilità di rettificare l'Iva indebitamente fatturata alla luce del principio di buona fede

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La prevalenza delle ragioni economiche in presenza di risparmio d'imposta
L'applicabilità delle risposte a interpello a casi analoghi

L'applicazione del regime di realizzo controllato in caso di conferimento di partecipazioni in nuda proprietà

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 13 aprile 2021, n.238

L'Agenzia delle entrate, in materia di scambio di partecipazioni, ha chiarito che, il conferimento della nuda proprietà di partecipazioni non è escluso a priori dall'ambito applicativo del regime di realizzo controllato, di cui all'art.177, comma 2-*bis* del Tuir. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, il suddetto regime trova applicazione se (**i**) le partecipazioni "scambiate" rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, e se, (**ii**) al tempo stesso, la società conferitaria risulti interamente partecipata dal conferente, cosicché il conferimento di partecipazioni in nuda proprietà può fruire del regime di realizzo controllato, al ricorrere degli altri requisiti, anche se non accompagnato dall'attribuzione dei diritti di voto alla società conferitaria.

torna su

L'esenzione dalle ritenute nel corso del periodo transitorio della *Brexit*

Agenzia delle entrate – Principio di diritto del 9 aprile 2021, n.6

L'Agenzia delle entrate, in tema di fiscalità internazionale, ha chiarito che, la disposizione di cui all'art.26, comma 5-*bis*, del dpr 29 settembre 1973 n.600, continua a trovare applicazione nei confronti delle banche stabilite nel Regno Unito durante il periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione europea. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, la mancata applicazione della disposizione in commento, che prevede l'esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, determinerebbe una violazione delle libertà fondamentali del trattato, comportando una "discriminazione orizzontale" tra soggetti destinatari delle medesime libertà.

torna su

Il permanere dell'obbligo di conservazione dei registri contabili in formato elettronico

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 aprile 2021, n.236

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta conservazione dei registri contabili. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando preliminarmente che tenuta e conservazione costituiscono adempimenti distinti, ha chiarito che, gli obblighi di conservazione dei registri contabili in modalità elettronica non sono venuti meno con l'introduzione del comma 4-*quater* all'art.7 del dl 10 giugno 1994, n.357, in quanto la disposizione interessa la sola tenuta degli stessi, non potendo, pertanto, prescindersi dalla loro conservazione nel rispetto del Codice Amministrazione Digitale (CAD), se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero dalla loro stampa in caso contrario. Infine, conclude l'Agenzia delle entrate, indipendentemente dalla successiva conservazione, l'assolvimento dell'imposta di bollo sui menzionati registri contabili (e sui libri sociali), deve avvenire secondo le regole stabilite dal dm 17 giugno 2014.

torna su

CIRCOLARI CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD ISTANZE DI INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La rivalutazione degli *intangibles* non iscritti in bilancio

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello dell'8 aprile 2021, n.956-343/2021

L'Agenzia delle entrate, in tema di rivalutazione dei beni di impresa, ha chiarito che, possono costituire oggetto di rivalutazione anche i beni immateriali (c.d. *intangibles*) non iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, in quanto i relativi costi, seppur potenzialmente capitalizzabili, sono stati imputati interamente a conto economico, purché gli stessi risultino ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, in assenza di espresse disposizioni di segno contrario, l'iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo pagamento dell'imposta sostitutiva.

torna su

I criteri per l'applicazione della disciplina delle *controlled foreign companies*

Agenzia delle entrate – Principi di diritto del 6 aprile, n.8

L'Agenzia delle entrate, in materia di *controlled foreign companies* (c.d. CFC), di cui all'art.167 del Tuir, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri di determinazione del *tax rate* effettivo estero e del *tax rate* virtuale domestico. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, le variazioni in aumento *ex* art.96 del Tuir, relative agli interessi passivi, possono essere considerate variazioni permanenti con riversamento certo e predeterminato, irrilevanti ai sensi del par.5.1, lett.*d*) del provvedimento del 16 settembre 2016, n.143239, in quanto legate ad un evento incerto nell'*an* e nel *quantum*, atteso che, in assenza di interessi attivi o di Rol capienti, il recupero dell'eccedenza non dedotta potrebbe non avvenire mai.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La possibilità di rettificare l'Iva indebitamente fatturata alla luce del principio di buona fede

Corte di Giustizia – Sentenza dell'18 marzo 2021, causa C-48/20

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, contrasta con la normativa europea e, in particolare, con l'art.203 della direttiva (CE) del 28 novembre 2006, n.112 e con i principi di proporzionalità e neutralità immanenti all'Iva, una disposizione nazionale che, a seguito dell'avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consente al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture sulle quali sia indebitamente esposta l'Iva, quando invece il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso se le operazioni oggetto di tali fatture fossero state debitamente dichiarate.

torna su

La prevalenza delle ragioni economiche in presenza di risparmio d'imposta

Corte di Cassazione – Sentenza del 2 aprile 2021, n.9135

La Corte di Cassazione, in tema di abuso del diritto, ricordando preliminarmente che, l'operazione deve essere valutata sempre secondo la sua "essenza", con la conseguenza che, il risparmio d'imposta risulta indebito quando rappresenta inequivocabilmente la parte preponderante dell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso, ha chiarito che, può essere esclusa la sussistenza di una fattispecie elusiva quando, anche in presenza di una evidente manipolazione dei meccanismi fiscali, il risparmio d'imposta non possa ritenersi caratterizzante o prevalente rispetto all'operazione economica conclusa, rappresentando lo stesso un "effetto collaterale" della complessiva operazione, piuttosto che il reale obiettivo perseguito.

torna su

L'applicabilità delle risposte a interpello a casi analoghi

Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 marzo 2021, n.8740

La Corte di Cassazione, in materia di contenzioso tributario, ha chiarito che, seppur le risposte di interpello rese ai sensi dell'art.11, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n.212 abbiano, in linea generale, effetto vincolante limitatamente alla questione oggetto dell'interpello ed al contribuente istante, la citata disposizione, non esclude, di per sé, che i principi enunciati dall'Amministrazione finanziaria possano estendersi anche a soggetti, diversi dall'istante, che, in relazione all'atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all'allocazione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall'interpello.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it